

## **TI\_GERICHTE 36.2003.66 vom 23. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2003.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.66)

FR: TI\_GERICHTE 36.2003.66 du 23 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 36.2003.66 del 23 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal. Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie. 2.4. Con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante senza far capo alla decisione di tassazione di riferimento, in conformità al Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.

6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." 2.5. Nel caso di specie il signor \_\_\_\_\_ ha indicato grave disagio finanziario dovuto alla separazione dalla moglie \_\_\_\_\_ e dalla necessità di assumersi oneri finanziari per le spese legali, con il rilievo di uscite mensili per CHF 3'000.- che rendono il suo sostentamento (con CHF 1'356.- mensili) difficile. Queste circostanze hanno imposto, ed impongono in questa sede, una verifica delle entrate lorde e la loro conversione secondo le apposite tabelle ritenute come, di primo acchito, dalla documentazione prodotta il reddito lordo di cui il ricorrente beneficia è inferiore a quello percepito in precedenza e rilevato dalla decisione di tassazione di riferimento. 2.6. Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è partito dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire è quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui " Tr attendosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo ". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. Il reddito lordo accertato va poi obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo regolamento. 2.7. Per eseguire il calcolo l'amministrazione si è fondata sui dati prodotti agli atti da cui ha desunto un salario annuo dal 1.1.2003 per il signor \_\_\_\_\_ di CHF 59'000,40. Da questo importo vanno dedotti gli alimenti pagati dal ricorrente pari a CHF 1'300.- mensili per 13 mensilità ossia CHF 16'900.- annui e gli interessi pagati sul debito contratto con la \_\_\_\_\_ che impone un versamento annuo di interessi passivi pari a CHF 325.- (2,5% su un debito di CHF 13'000.-). Il reddito lordo da ritenere così calcolato assomma a CHF 41'775.- che, suddiviso in reddito mensile (ossia diviso 12) da un importo mensile lordo di CHF 3'481.-. Il reddito lordo – e non invece netto dalle spese come sembra ritenere il ricorrente nella sua impugnativa – convertito con la tabella appositamente elaborata dall'amministrazione d'intesa con l'amministrazione fiscale, riferita alle persone sole ed all'anno 2003, permette di ritenere un reddito imponibile teorico di oltre CHF 30'000.--, superiore ai parametri fissati dalle norme applicabili. La decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è quindi corretta ed il ricorso non può essere accolto. A ragione infatti l'amministrazione ha ritenuto, in deduzione dal reddito lordo

verificato, unicamente gli alimenti versati e gli interessi passivi pagati non potendo essere considerati – al fine di garantire la parità di trattamento – altri oneri e spese già comunque valutati nell’ambito della tabella di conversione. Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.